

Art. 233
Competizioni su strada
(già modificato da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36;
poi sostituito da art. 1 L.R. 19 dicembre 2002 n. 36)

1. *Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:*
 - a) *comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;*
 - b) *province, nei rimanenti casi.*
2. *Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.*
3. *Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.*
4. *Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.*
5. *Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.*
6. *Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*